

Legge regionale 28 aprile 1994 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).

Art. 163

Infrastrutture nel settore turistico(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996.